Num. 178

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

1862

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche presso Brigola). Fuori Stato, alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Roma (franco ai confini)	» 50	26	14

TORINO, Martedì 29 Luglio

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	26
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	30	16
Inghilterra, Svizzera, Belgio, Stato Romano	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
28 Luglio	742,80	742,38	741,66	+30,9	+31,0	+31,8	+28,2	+31,8	+32,0	+21.9	N.E.	E.S.E.	N.O.	Ser. con vap.	Nuvolette	Nuvelette

PARTE UFFICIALE

TORINO, 28 LUGLIO 1862

Il N. 710 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene la seguente Legge:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La fabbricazione dei tabacchi, la estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline e dalle miniere, e la importazione e lo spaccio dei tabacchi e del sale sono riservati allo Stato.

Art. 2. La fabbricazione e la vendita del sale continueranno ad essere libere nelle Isole dove presentemente non sono soggette a privativa.

Le saline del continente, dove la fabbricazione si fa dai privati, continueranno provvisoriamente ad essere sottoposte ai regolamenti in vigore.

Coltivazione di tabacco.

Art. 3. Il Ministro di Finanze ha per un quinquennio, e per le località dove la coltivazione del tabacco fu fin qui permessa, facoltà, conformemente alle leggi vigenti, di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione ed il numero delle piante che si potranno coltivare per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo e per l'esportazione all'estero; stabilisce pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche.

La spesa occorrente per la sorveglianza della coltivazione del tabacco permessa ai privati sarà sopportata da questi in proporzione della superficie dei terreni destinati a tale uso.

Non potrà estendersi la coltivazione del tabacco nelle località nelle quali non esiste attualmente, se non per legge, salva tuttavia al Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito.

Approdo ed ancoraggio di bastimenti carichi di sale e di tabacco.

Art. 4. I bastimenti che abbiano tutto il loro carico o una parte di esso di sali o di tabacchi non potranno, tranne nei porti indicati ne' regolamenti, approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comunicazione colla spiaggia, eccetto il caso di forza maggiore. Non è considerata parte del carico la piccola provvista del bordo.

Con Decreto Reale saranno determinati i porti dove sia permesso l'approdo dei bastimenti con tabacchi destinati al deposito o all'esportazione.

Prescrizioni circa il carico, scarico, ancoraggio e partenza dei bastimenti.

Art. 5. Le disposizioni contenute nella legge doganale per lo sbarco, il caricamento, l'ancoraggio, l'entrata e l'uscita delle merci saranno osservate anche pei sali e tabacchi, salve le seguenti modificazioni:

1. Il manifesto dovrà essere presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti ove è permesso lo sbarco, ed entro quattro ore nei casi di approdo per forza maggiore nei porti dove non è permesso lo sbarco;

2. La provvista di bordo sarà posta sotto suggello e chiusa in un luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magazzini della dogana per esser verificata e ricaricata sul bastimento il giorno della sua partenza;

3. I tabacchi per essere trasportati da un porto all'altro del Regno dovranno essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

TITOLO II. — *Della circolazione.*

Trasporto dei sali dai luoghi ove non è la privativa.

Art. 6. I sali non possono essere trasportati dai luoghi del Regno ove non è la privativa in altri dove la privativa è in vigore senza il permesso del Ministero delle Finanze.

Esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna.

Art. 7. È permessa l'esportazione dei sali dalla Sicilia e dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata non minore di 50 tonnellate.

È permessa ancora sopra bastimenti di una portata minore, quando si dia cauzione pel prezzo di vendita secondo le tariffe.

La cauzione sarà sciolta previo certificato del console italiano, che attesti lo sbarco del sale nel porto a cui era destinato.

Cabotaggio lungo le coste della Sicilia e della Sardegna.

Art. 8. Il trasporto dei sali in cabotaggio nelle due Isole di Sicilia e di Sardegna è soggetto alla bolletta di cauzione secondo le vigenti leggi doganali.

Trasporto dei tabacchi esteri.

Art. 9. La circolazione interna dei tabacchi provenienti dall'estero è soggetta a bolletta doganale che provi l'eseguito pagamento dei diritti.

Questa bolletta sarà valida:

1. Per un mese dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità non maggiore di cinque ettogrammi;

2. Per sei mesi dalla sua data pei tabacchi che possono introdursi in quantità maggiore.

Transito di tabacchi e di sali e loro trasporto nella zona doganale.

Art. 10. Il transito dei sali e tabacchi nel territorio dello Stato è permesso colle condizioni e cautele che saranno stabilite con ispeciali regolamenti.

Nella zona doganale lungo la frontiera di terra, il trasporto dei tabacchi nazionali per quantità superiore a due chilogrammi è soggetto a bolletta di circolazione e alle forme prescritte dai regolamenti.

Nella zona doganale lungo la spiaggia del mare, è necessaria la bolletta di circolazione pel trasporto dei sali in quantità superiore a cinque chilogrammi.

TITOLO III. — *Della vendita.*

Prezzi di vendita.

Art. 11. Il prezzo al quale il Governo vende i sali e tabacchi ai rivenditori, quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai consumatori, ed il prezzo del sale che vende il Governo per uso dell'agricoltura, della pastorizia, dell'industria e delle arti è stabilito per legge.

Sali venduti a prezzo d'eccezione.

Art. 12. I sali per l'agricoltura, la pastorizia, l'industria e le arti non possono cedersi ad altri, nè adoperarsi ad uso diverso di quello pel quale fu fatta la concessione.

Magazzini di vendita e rivenditori.

Art. 13. La vendita dei sali e dei tabacchi deve esser fatta in appositi magazzini ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivenditori al pubblico.

I magazzini sono instituiti con Decreto Reale, ed i rivenditori sono nominati dall'Amministrazione secondo le norme che verranno stabilite.

È vietato ai magazzini di vendere sali e tabacchi al pubblico tranne nei casi determinati dal Ministero delle Finanze.

Doveri dei rivenditori.

Art. 14. I rivenditori sono obbligati:

1. Di attenersi per la vendita al prezzo ed alle condizioni stabilite nelle tariffe in vigore;

2. Di tener esposto nel luogo dove vendono un esemplare della tariffa;

3. Di vendere i generi come si ricevono dai magazzini senza alterarli e senza mescolarne le qualità;

4. Di provvedersi ai magazzini loro assegnati, e di avere una provvisione sufficiente ai bisogni della consumazione.

TITOLO IV. — *Perquisizioni.*

Art. 15. In caso di indizi di contrabbando o di fabbricazione clandestina di sali e tabacchi si potranno far visite e perquisizioni domiciliari in qualunque parte del territorio del Regno coll'intervento dell'Autorità giudiziaria ed in mancanza di questa, d'un Ufficiale di pubblica sicurezza o di uno degli Amministratori comunali del luogo.

TITOLO V. — *Delle contravvenzioni e delle pene.*

Enumerazione delle pene.

Art. 16. I contravventori alla presente legge possono essere puniti:

1. Colla perdita dei generi che formano materia della contravvenzione o degli utensili destinati alla fabbricazione clandestina;

2. Col pagamento di una multa proporzionata alla quantità dei generi;

3. Col pagamento di una multa non minore di L. 5 e non maggiore di L. 200;

4. Colla destituzione dei rivenditori autorizzati.

Pena del contrabbando.

Art. 17. Il contrabbandiere è punito colla perdita dei generi presi in contrabbando e con una multa proporzionata alla quantità nella seguente misura:

1. Per il tabacco greggio e lavorato da lire 10 a lire 30 per ogni chilogramma;

Pei sigari d'Avana e di qualità somigliante da lire 20 a lire 60 per chilogramma;

2. Per il sale da lire 1 a lire 3 per ogni chilogramma, e più lire 50.

Le frazioni minori del chilogramma saranno calcolate per un chilogramma.

Casi di contrabbando.

Art. 18. Oltre i casi indicati dal regolamento doganale, sono considerati di contrabbando:

1. I sali introdotti da luoghi stranieri o da quelli ove non esiste privativa;

2. I sali trasportati in cabotaggio lungo le coste della Sicilia o della Sardegna senza bolletta di cauzione;

3. I sali esportati per l'estero dalla Sicilia o dalla Sardegna sopra bastimenti di una portata minore di 50 tonnellate senza bolletta di cauzione;

4. I sali trasportati da dette isole nel continente italiano senza il permesso del Ministro delle Finanze;

5. Le foglie di tabacco ed i tabacchi lavorati di origine estera conservati o trasportati senza bolletta di pagamento;

6. I sali e tabacchi trasportati nella zona di frontiera senza la bolletta di circolazione;

7. I tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichiarata, che importi dazio maggiore;

8. Le foglie di tabacco nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i debiti permessi.

Contravvenzioni assimilate al contrabbando.

Art. 19. Sono ritenuti come colpevoli di contrabbando:

1. Quelli che producono, fabbricano o preparano sale o tabacco senza avere adempiute le condizioni prescritte dalla legge e dai regolamenti.

In questi casi i contravventori, oltre la pena del contrabbando, perdono tutti gli utensili destinati alla fabbricazione.

2. Quelli che in contravvenzione al divieto di cui nell'art. 12 della presente legge vendono, cedono o acquistano sali dati dalla finanza a prezzo di eccezione.

In questi casi la multa è la metà di quella determinata nei precedenti articoli 16 e 17.

Multe per le differenze rispetto al manifesto di carichi di tabacco.

Art. 20. Sui bastimenti carichi di tabacco, trovandosi alcuna differenza in più o in meno nel numero dei colli in confronto del manifesto, il capitano pagherà una multa di lire 5 per chilogramma, se trattasi di tabacco in foglia, e di lire 10 se trattasi di tabacco lavorato.

Il peso dei colli mancanti sarà calcolato sulla media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli di tabacco componenti il carico.

In questo caso non è tenuto conto della provvista di bordo.

Multa per differenza rispetto a dichiarazioni per tabacco.

Art. 21. La multa determinata nell'articolo precedente è anche applicata quando si verifica una differenza di peso con quella notata nella dichiarazione, e che oltrepassi il cinque per cento.

Multa per differenza di sale in confronto del manifesto o della dichiarazione.

Art. 22. Sarà pagata una multa di centesimi 50 per ogni chilogramma di sale per le mancanze verificate nei bastimenti carichi o nelle dogane d'immissione quando oltrepassino il calo nella polizza di carico secondo le norme stabilite dal regolamento.

Multa per differenze riguardo alle disposizioni di transito.

Art. 23. Per le differenze di quantità e di qualità dei sali e dei tabacchi in transito, verificate all'uscita secondo le norme stabilite dal regolamento, saranno pagate le multe indicate nel precedente art. 17.

Multa per illecita coltivazione di tabacco.

Art. 24. Per la seminagione di tabacco fatta senza licenza sarà pagata una multa di lire 50; quando sia eseguito il trapiantamento sarà pagata una multa di lire 2 per ogni pianta.

Sarà pagata la stessa multa per ogni pianta coltivata senza licenza, oltre lo sradicamento e la perdita delle medesime.

Multa per l'adulterazione o mescolanza di generi.

Art. 25. I rivenditori ed i conduttori o appaltatori di trasporto che adulterassero i generi di privativa o mischiassero assieme le qualità sono puniti con una multa non minore di lire 100, nè maggiore di lire 200, oltre la rifazione del danno cui possono essere tenuti gli appaltatori.

Multe per contravvenzioni e provvedimenti disciplinari.

Art. 26. Sarà pagata una multa non minore di lire 20 e non maggiore di lire 100:

1. Da chi vendesse sali o tabacchi senza licenza del Governo, e da chi ne comperasse da persone non autorizzate a vendere;

2. Dai rivenditori che si provvedessero altrove che al magazzino loro assegnato, e si trovassero sprovvisti di quantità sufficiente al consumo secondo i regolamenti, o che trascurassero di tener esposto l'esemplare della tariffa secondo l'art. 14.

Pene speciali pei rivenditori.

Art. 27. Sarà ritirata la licenza ai rivenditori che si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso e nel prezzo dei generi venduti, o che fossero reiteratamente incorsi in contravvenzioni disciplinari, salve le maggiori pene in cui secondo le leggi siano incorsi per la natura della frode usata.

Art. 28. La recidiva nel contrabbando è punita con doppia multa.

Commutazione delle pene.

Art. 29. Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste saranno commutate in arresto od in carcere da tre giorni a tre mesi, estensibile fino a sei mesi in caso di recidiva, calcolando un giorno per ogni lire dieci della multa non pagata.

TITOLO VI. — *Disposizioni diverse.*

Art. 30. Le disposizioni vigenti in materia doganale sono applicabili alle contravvenzioni riguardanti i sali e tabacchi, salve le seguenti eccezioni:

1. Si procederà all'arresto personale del contravventore estero quando non dia idonea cauzione pel pagamento della multa;

2. I mezzi di trasporto potranno essere sequestrati per rispondere del pagamento della multa;

3. I contravventori ed i generi presi in contrabbando ed i mezzi di trasporto sequestrati saranno condotti al più vicino magazzino delle privative, o al più vicino ufficio doganale per la formazione del processo verbale;

4. Nella ripartizione delle multe la parte che è attribuita al ricevitore doganale, sarà data al magazziniere delle privative quando sia stato da lui compilato il processo verbale;

5. Dove non vi sono guardie doganali, l'ufficio di queste, rispetto al contrabbando, è affidato agli agenti della forza pubblica.

Ripartizione del valore dei generi di contrabbando.

Art. 31. Il valore dei generi sequestrati e verificati utili sarà attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando, secondo il prezzo che sarà determinato dal Ministro di Finanze.

Istruzioni disciplinari.

Art. 32. Con Decreto Reale saranno approvate le istruzioni per la esecuzione della presente legge.

Disposizioni transitorie.

Art. 33. Le disposizioni di questa legge relative alla privativa dei tabacchi non saranno applicabili alle Isole di Sicilia e di Capraja finchè non sarà provveduto con legge speciale.

Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato in Torino, addì 13 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE

QUINTINO SELLA.

Il N. 713 della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il seguente Decreto:

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69 della legge sul reclutamento 20 marzo 1854;

Visto l'art. 2 della legge 13 luglio 1857;

Visti i §§ 1101 e 1102 del regolamento per l'esecuzione della suddetta legge 20 marzo 1854, ed il § 59 della relativa appendice;

Sulla proposta del Nostro Ministro della Guerra,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli uomini ascritti alla 2.a categoria delle classi 1840 e 1841 appartenenti alle provincie della Sicilia sono chiamati sotto le armi per i giorni qui in appresso stabiliti:

È fissato il giorno 1.o del prossimo settembre per gli uomini della classe 1840, ed il giorno 15 dello stesso mese per quelli della classe 1841.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, il 27 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

A. PETITTI.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Rescritto del 20 agosto 1855, e la risoluzione del Nostro Luogotenente Generale delle Provincie Napolitane del dì 1.o aprile 1861, col primo dei quali fu istituita una Commissione speciale per lo scioglimento di promiscuità dell'ex-feudo di Campobasso, e con la seconda furono date alcune disposizioni sul personale della medesima;

Sulla proposizione del Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È nominato presidente della Commissione suddetta il presidente del tribunale circondariale di Campobasso, il quale in caso di tramutamento o di impedimento qualunque sarà sostituito da colui che per legge è chiamato a rimpiazzarlo, anche momentaneamente nell'amministrazione della Giustizia.

Il Ministro anzidetto è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Dato a Torino, addì 17 luglio 1862.

VITTORIO EMANUELE.

PEPOLI.

S. M. con Decreti 6 corrente, sulla proposizione del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha nominato

ad Ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro Cassiano cav. Secondo, sostituito procuratore generale presso la Corte di Cassazione in Milano;

ed a Cavaliere dell'Ordine stesso;

Albertelli avv. Ferdinando, presidente del tribunale di circondario di Parma.

Sua Maestà con Decreti 26 corrente ha nominato a Cavalieri dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro:

Sulla proposta del Ministro dell'Interno

Moris Giuseppe, e

Marana-Falcioni marchese Luigi, sindaco di Chiavari;

Sulla proposizione del Ministro della Istruzione pubblica

Massarenti dott. Carlo, professore di clinica ostetrica nella R. Università di Bologna, e

Fabbri dott. Giambattista, professore di ostetrica nella stessa Università.

S. M. sulla proposta del Ministro della Marina ha fatto le le seguenti nomine e disposizioni per RR. Decreti 13 e 17 luglio:

Ribaud Alfredo, segretario di 2.a classe al Ministero della Marina, nominato contabile di 3.a classe nel personale contabile dei Magazzini della Regia Marina;

Dafieno Egidio, sotto-commissario di Marina di 2.a classe in aspettativa, richiamato in effettività di servizio e nominato commissario di 2.a classe nel Corpo del Commissariato Generale della R. Marina.

Sulla proposizione del Ministro della Marina S. M. in udienza del 27 luglio 1862 ha fatto le seguenti disposizioni nel personale della Amministrazione della Marina Mercantile:

Putorti Francesco, applicato di 3.a classe, collocato a riposo ed ammesso a far valere i diritti che potesse avere per conseguire un assegno di ritiro;

Pirandello Pietro, applicato di 3.a classe, collocato in aspettativa senza stipendio per assenza dallo Stato all'epoca della sua nomina;

Pelusio Giuseppe, applicato di 3.a classe, rivocata e considerata come non avvenuta la nomina ad applicato per non avere accettato la destinazione assegnata;

Zehender Federico, id., id. id.;

Patricolo Francesco, id., id. id.;

Leonardi Cattolica Edoardo, nominato applicato di 3.a classe nella Amministrazione suddetta.

Con Decreto Ministeriale del 17 luglio 1862

Perez Rosario, già meritorio nella soppressa Amministrazione dei luoghi penali delle Provincie Meridionali, ed ora contabile nella compagnia Guardiani dei Bagni di Sicilia, è nominato scritturale d'Amministrazione dei Bagni medesimi.

Sua Maestà in udienza del 26 giugno p. p. ha conferito al commendatore Carlo Miglio, vice-presidente del tribunale d'appello di Milano, collocato a riposo con Decreto del 21 scorso aprile, il titolo e grado di primo presidente di Corte d'appello.

S. M. in udienza del 27 luglio andante ha fatto le seguenti nomine:

Patellani Annibale, uditore in Lombardia, nominato sostituito segretario della giudicatura del mandamento I di Milano;

Caprioli Carlo, segretario comunale a Desenzano, nominato segretario della giudicatura di mandamento in Clusone.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — Torino, 28 *Luglio* 1862

MINISTERO DELLA GUERRA.

(Segretariato Generale)

Concorso per l'ammissione nei Collegi militari d'istruzione secondaria in Asti, Milano, Parma, Firenze e Napoli.

Giusta le norme stabilite dal Regolamento approvato con R. Decreto 6 aprile ultimo (inserto nel n. 99 del Giornale ufficiale del Regno e nel n. 518 della Raccolta delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia) avranno luogo nel prossimo mese di settembre gli esami di concorso per l'ammissione nel nuovo primo anno di corso dei Collegi militari d'istruzione secondaria in Asti, Milano, Parma, Firenze e Napoli. Contemporaneamente avranno luogo altresì gli esami per le straordinarie ammissioni da farsi, in via affatto eccezionale e per quest'anno soltanto, nel 2 e nel 3 anno di corso del Collegio militare in Firenze.

I. Le domande pel concorso all'ammissione nei Collegi militari prementovati deggiono essere trasmesse al Ministero della guerra, *prima della scadenza del venturo luglio*, per mezzo dei Comandi militari di circondario; esse debbono indicare il Collegio militare, pel quale l'aspirante intende concorrere, ed essere corredate dei seguenti documenti legati in fascicolo colla loro descrizione, cioè:

1. Atto di nascita debitamente legalizzato, da cui risulti che l'aspirante al 1.o agosto venturo avrà compiuto l'età di

13 anni, nè superato quella di 15 anni, per l'ammissione nel 1.o anno di corso degli anzidetti cinque Collegi militari;

14 anni, nè superato quella di 16 anni, per l'ammissione straordinaria nel 2.o anno di corso del Collegio militare in Firenze.

15 anni nè superato quella di 17 anni per l'ammissione straordinaria nel 3.o anno di corso del Collegio militare in Firenze.

2. Certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

3. Attestato degli studi fatti sia in un istituto pubblico, sia privatamente. La presentazione di tale attestato può essere ritardata sino alla fine del successivo agosto.

4. Atto di obbligazione al pagamento nei modi stabiliti della pensione prescritta e delle somme devolute alla massa individuale. La presentazione di quest'ultimo documento può anche essere ritardata fino al momento dell'ammissione dell'allievo nell'istituto.

II. Gli esami di concorso per l'ammissione nel 1.o anno di corso dei Collegi militari d'istruzione secondaria consistono in una prova in iscritto ed in una prova verbale.

L'esame in iscritto consiste:

1. In una composizione in lingua italiana (descrizione, narrazione e lettera).

L'esame verbale versa:

1. Sull'istruzione religiosa (catechismo piccolo della diocesi e catechismo grande nella parte che riguarda il simbolo e la preghiera). *Per gli allievi cattolici soltanto.*

2. Sulla grammatica italiana completa.

3. Sull'aritmetica pratica (esecuzione pratica e spedita delle quattro prime operazioni sui numeri intieri e decimali, non che della conversione delle frazioni ordinarie in decimali; nozioni elementari sul sistema metrico decimale.

4. Nozioni di geografia, storia sacra e greca.

(Giusta i programmi provvisorii approvati in data 28 aprile 1862 ed inserti nel supplimento n. 10 del *Giornale militare ufficiale*).

III. Gli esami di concorso per l'ammissione straordinaria nel 2.o anno di corso del Collegio militare in Firenze consistono in una prova in iscritto ed in una prova verbale.

L'esame in iscritto consiste:

1. In una composizione in lingua italiana (dimostrazione di qualche sentenza, ovvero una narrazione od una lettera od una dimostrazione).

2. Nello scrivere sotto dettatura uno squarcio di autore francese e nel tradurlo in italiano.

3. In un saggio di calligrafia.

4. Nella soluzione d'un quesito d'aritmetica.

L'esame verbale versa:

1. Sull'istruzione religiosa (catechismo grande) *Per gli allievi cattolici soltanto.*

2. Sulla lingua italiana.

3. Sulla grammatica francese.

4. Sull'aritmetica compiuta e sui principii d'algebra.

5. Sulle nozioni di geografia e sulla storia romana e media.

(Giusta i programmi approvati in data 28 aprile 1862 ed inserti nel supplimento n. 10 del *Giornale militare ufficiale*).

IV. Gli esami di concorso per l'ammissione straordinaria nel 3.o anno di corso del Collegio militare in Firenze consistono in una prova in iscritto ed in una prova verbale.

L'esame in iscritto consiste:

1. In una composizione in lingua italiana (un'operazione od una dimostrazione di qualche sentenza, ovvero una narrazione od una lettera).

2. Nella versione dal francese in italiano di una composizione scritta sotto dettatura.

3. In un saggio di calligrafia.

L'esame verbale versa:

1. Sull'istruzione religiosa (catechismo grande) *Per gli allievi cattolici soltanto.*

2. Sulle lettere italiane.

3. Sulla lingua francese.

4. Sulla geografia dell'Europa e sulla storia generale fino alla rivoluzione francese.

5. Sull'aritmetica e sull'algebra compresi i logaritmi.

6. Sulla geometria piana.

(Giusta i programmi approvati in data 28 aprile 1862 ed inserti nel n. 10 del *Giornale militare ufficiale*).

V. I candidati ammessi al concorso sono presentati al Comando del Collegio nel termine stabilito e loro notificato dal Comando stesso. Prima dell'ammissione agli esami essi sono sottoposti a visita degli uffiziali sanitari dell'Istituto; coloro che fossero dichiarati inabili alla milizia potranne tuttavia sulla loro istanza essere ammessi agli esami (semprechè non si tratti d'inabilità manifesta) e venir quindi sottoposti ad una seconda visita innanzi a due ufficiali sanitari militari designati dal generale comandate pel dipartimento militare. Il risultato di quest'ultima visita sarà definitivo ed inappellabile.

VI. I candidati che hanno superato gli esami di concorso sono ammessi ad occupare i posti vacanti nel Collegio nell'ordine in cui furono classificati a seconda dei punti di merito conseguiti. Per essere dichiarato ammessibile il candidato deve avere conseguito 10/20 in ciascuna materia d'esame e riportato sulla media complessiva almeno 11/20.

Coloro a cui non sia stato favorevole l'esito dell'esame per l'ammissione straordinaria nel 3.o o nel 2.o anno di corso del Collegio militare in Firenze, potranno essere ammessi nella classe inferiore semprechè non oltrepassino i limiti dell'età stabilita e superinó i relativi esami.

VII. Gli aspiranti che non si presentino agli esami entro il termine stabilito, saranno ammessi a subirli posteriormente nel solo caso che rimangano posti vacanti per mancanza di un numero sufficiente di candidati idonei nei primi esami. Trascorsi quindici giorni da quello che era fissato per gli esami, questi s'intenderanno chiusi, nè più alcuno potrà esservi ammesso. Similmente i candidati idonei che non facciano ingresso nell'Istituto entro cinque giorni a cominciare da quello loro stato notificato dal Comandante scadranno da ogni ragione all'ammissione, salvo che comprovino con autentici documenti legittimi motivi di ritardo, e ad ogni modo trascorsi quindici giorni da quello anzidicato, ogni ammissione s'intenderà definitivamente chiusa.

VIII. L'esperienza avendo dimostrato essere insufficiente la pensione di annue L. 600, fin qui stabilita a norma della legge 19 luglio 1857, per sopperire al mantenimento ed alla cura degli allievi dei Collegi Militari, il Governo presenterà al Parlamento Nazionale un progetto di legge per aumentarla di L. 100; epperò i parenti degli aspiranti all'ammissione nel prossimo anno scolastico 1862-63 sono avvertiti per loro norma che, qualora sia approvata l'anzidetta Legge, dovranno sottoporsi all'annua pensione di L. 700; gli allievi prima d'ora stati ammessi continueranno a pagare l'attuale pensione finchè rimarranno nell'Istituto a cui ora appartengono.

IX. Deve pur essere versata nell'atto dell'ingresso dell'allievo nel Collegio la somma di L. 300, la quale è destinata alla formazione della sua massa individuale e posta in credito nel suo conto di massa. Alla massa individuale dell'allievo si corrisponderanno inoltre dai parenti L. 25 per ogni trimestre anticipato, o quella maggior somma che abbisogni onde alimentarla e mantenerla ognora in credito di L. 30.

X. Il corso degli studi nei Collegi Militari d'istruzione secondaria si compie in tre anni, nè è permesso di ripetere più di un anno di corso nel Collegio. Gli allievi promossi dal 3.o anno di corso i quali risultino nella visita medico-chirurgica conservare l'attitudine per la carriera delle armi, sono in seguito a loro domanda presentati alla Commissione Ministeriale per gli esami di concorso all'ammissione alla R. Militare Accademia ed alle Scuole Militari di Fanteria e Cavalleria, a norma del Regolamento stato approvato con Real Decreto 6 aprile 1862.

XI. Per l'ammissione alla R. Militare Accademia la metà dei posti vacanti in essa è devoluta, nell'ordine loro di classificazione, agli allievi dei Collegi Militari che abbiano ottenuto i due terzi dei punti di merito negli esami di matematiche, e la metà in ciascuno degli altri esami dati dall'anzidetta Commissione Ministeriale. L'altra metà di tali posti è occupata dai concorrenti idonei, sia che provengano dai Collegi Militari, sia d'altra provenienza.

I posti disponibili nelle Scuole Militari di Fanteria e di Cavalleria sono assegnati di diritto agli allievi dei Collegi Militari, quand'abbiano ottenuto l'idoneità negli esami; i posti rimanenti sono assegnati agli altri candidati idonei nel rispettivo ordine di classificazione.

XII. Le norme particolareggiate ed i programmi provvisorii delle materie per gli esami di concorso ai Collegi Militari approvati in data 28 scorso aprile ed inserti nel Supplimento N. 10 del *Giornale Militare Uffiziale*, trovansi vendibili al prezzo di 80 centesimi alla tipografia Fodratti in Torino (via dell'Ospedale, N. 10), la quale le spedisce affrancate nelle Provincie a chi nel farne ad essa richiesta le trasmette l'importo del fascicolo col vaglia postale affrancato.

Torino, 16 maggio 1862.

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Concorso per la nomina di medici aggiunti nel Corpo sanitario militare dell'Esercito.

Ad oggetto di provvedere a posti disponibili di medico aggiunto nel Corpo sanitario militare, il Ministero della Guerra ha determinato di aprire un esame d'idoneità e di concorso presso il Consiglio superiore militare di sanità in Torino, e presso un'apposita Commissione in Napoli.

L'esame anzidetto, che già ebbe principio col primo e che doveva terminare coll'ultimo giorno di luglio, sarà duraturo sino a tutto il mese d'agosto.

Gli aspiranti dovranno non eccedere l'età d'anni 30, essere muniti della doppia laurea medico-chirurgica, essere forniti dell'idoneità fisica per il militare servizio, essere celibi, ed ove ammogliati, possedere il censo richiesto per il permesso di matrimonio agli ufficiali dell'esercito, essere regnicoli o naturalizzati, salvo quelle eccezioni che il Governo giudicasse di fare a senso del disposto dall'art. 151 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Gli aspiranti al concorso dovranno presentarsi al Consiglio superiore militare di sanità in Torino, od alla Commissione esaminatrice in Napoli, ed ivi esibire i seguenti documenti:

1. Fede legalizzata di nascita.

2. Diplomi originali (non copia autentica) della doppia laurea medico-chirurgica conseguita in una delle Università del Regno Italiano, ed il titolo originale del libero esercizio pratico per quelle università in cui esso è prescritto.

3. Stato libero legalizzato. In caso di coniugio, i titoli legali comprovanti di possedere in proprio e libero da ogni vincolo od ipoteca anteriore l'annuo reddito di L. 1200 fra ambi i coniugi, siccome è prescritto dalle Regie Patenti del 19 aprile 1834, relative alla permissione di matrimonio agli ufficiali dell'esercito.

I singoli candidati, prima di essere ammessi al concorso, verranno visitati dal Consiglio o dalla Commissione, a fine di accertare la loro idoneità fisica per il militare servizio.

Il programma delle materie dell'esame di concorso è il seguente:

1. Anatomia e fisiologia.
2. Patologia speciale medico-chirurgica, cioè:
   a) Le febbri.
   b) Le infiammazioni.
   c) Le emorragie spontanee e traumatiche, ed i correlativi presidii emostatici, dinamici e meccanici.
   d) Gli esantemi e le impetigini (*).
   e) Le fratture e le lussazioni.
   f) Le ferite e le ernie.

I primi posti vacanti di medico aggiunto saranno accordati a quei candidati che avendo sortito felice esito nell'esame già si trovano o si trovarono al servizio militare nell'esercito, oppure fecero parte dell'ex-Corpo dei Volontari Italiani.

Torino, addì 7 di maggio 1862.

Il Magg. Gen. incaricato della direz. gen.
ICISA.

(*) *Si estenderà questo esame anche a quanto concerne la vaccina e la vaccinazione*

R. PROVVEDITORATO AGLI STUDI DELLA PROVINCIA DI TORINO.

A mente del R. Decreto 29 giugno del corrente anno si annunzia che il concorso per gli esami agli allievi dell'Istituto Tecnico governativo di Torino ad una medaglia d'oro, due medaglie d'argento e due medaglie di bronzo comincieranno la mattina del primo del prossimo agosto alle ore sette in una sala dell'Istituto.

Il Preside dell'Istituto è incaricato di dare ai concorrenti le opportune istruzioni.

Il R. provveditore agli studi
MURATORI.

SPAGNA

Scrivono all'*Indépendance belge* da Madrid, 18 luglio:

Il generale Prim è arrivato la notte scorsa a mezzanotte e mezzo e una folla considerabile lo attendeva alla stazione della ferrovia del Nord e gli fece l'accoglienza più orrevole e cordiale. I suoi amici erano andati a incontrarlo a Villalba, a 60 chilometri da Madrid. L'onorevole generale sarà ricevuto stasera da S. M.

Che accade nelle alte regioni intorno alla nomina di un ambasciatore di Spagna a Parigi? Comincio a non comprender nulla. Ne' giorni scorsi parevano aver grande premura di procedere a questa nomina che nei primi di s'era creduto poter ritardar indefinitamente, il che aveva fatto pensare naturalmente al maresciallo Serrano la cui lontananza giustificava, agli occhi della Corte delle Tuilerie, un ritardo materiale necessario. Si sono formulate quindi delle esigenze? Ciò non ho potuto sapere; certo è che nonostante le positive offerte fatte al maresciallo Serrano, il Consiglio dei ministri, nella sua riunione di ieri l'altro, designò per questo posto diplomatico il generale José Concha, marchese dell'Avana, e il decreto doveva essere sottoposto ieri sera alla firma della regina, per esser pubblicato oggi nella *Gazzetta*.

Nel mese prossimo il sig. Salvador Bermudez de Castro, principe di Santa Lucia (titolo napolitano), cesserà di rappresentare la Spagna presso l'ex-re delle Due Sicilie.

Oggi, domani e posdomani sono tre giorni di gala a causa del finire del puerperio della regina, solennità che avrà luogo domani alle 6 di sera. In tale congiuntura i terrazzini degli edifizii pubblici sono ornati di drappelloni e la sera vi sarà luminaria generale.

S. M. inviò l'annuo suo tributo a San Giacomo di Compostella, patrono della Spagna e delle Indie, la cui festa si celebra al 25 di questo mese. Consiste il tributo in un calice d'oro cogli accessorii, che i sovrani di Castiglia debbono offrire ogni anno all'apostolo.

La dogana di Valenza ha sequestrato testè una cassa diretta al nunzio del Papa a Madrid, contenente biglietti di una tombola in favore del potere temporale del Papa. I biglietti erano stampati in italiano e rappresentavano ciascuno il valore di un franco. Si assicura che sono stati bruciati perchè, per farli passare liberamente, il rappresentante degli speditori aveva fatto alla dogana spagnuola una falsa dichiarazione.

Per eccesso di cortesia, senza dubbio, l'autore di un recente opuscolo pubblicato a Parigi assicura che da molti anni è spenta la famiglia di Montezuma, imperatore del Messico, dopo essersi fusa per alleanza colla famiglia dei Guzman, a cui appartiene l'imperatrice Eugenia.

L'autore del detto scritto avrebbe dovuto sapere che esiste a Madrid un conte di Montezuma, grande di Spagna e discendente in linea retta dalla famiglia dell'antico imperatore del Messico.

La contessa di Montijo debb'essere partita ieri per Parigi. Essa passerà varii mesi con sua figlia, l'imperatrice dei Francesi, prima a Saint-Cloud, quindi a Biarritz.

Il calore tropicale che noi soffriamo fa fuggire tutti. Da una settimana il termometro Reaumur si mantiene a 34 gradi all'ombra.

ALEMAGNA

Proposta fatta dal granduca di Baden nella tornata della Dieta federale del 10 luglio relativamente all'abolizione della legislazione che restringe la stampa:

La risoluzione della Dieta federale del 6 di luglio 1854, relativa alla promulgazione di disposizioni particolari per impedir gli abusi della stampa è una conseguenza delle convenzioni strette nel 1851 tra gli Stati confederati. Dopo grandi procelle politiche la Dieta doveva usar la sua attività contro le istituzioni e la posizione che minacciavano la tranquillità interna e l'ordine dei diversi Stati confederati, e quindi dell'intera Confederazione germanica.

Così la legge federale sulla stampa ha l'impronta di un tempo che, venendo dopo un periodo d'illegalità ed impotenza delle autorità, aveva anzi tutto lo scopo di dar ai governi i mezzi di repressione necessari contro ogni movimento libero degli spiriti, che potesse in checchessia mettere a repentaglio lo stato di cose esistente. Appoggiandosi sull'art. 18 del patto federale, articolo che impone alla Dieta il dovere di elaborare provvisioni uniformi sulla libertà di stampa, la risoluzione della Dieta onde trattasi limita il potere legislativo degli Stati confederati e stabilisce principii generali che devono esser considerati come i limiti estremi della libertà di stampa che si possano concedere nei paesi tedeschi.

Dopochè questo periodo eccezionale della politica tedesca cessò ad un'altra più normale e tranquilla fu fatta seriamente dimanda se non sarebbe cosa più consentanea alle vere tendenze della legislazione federale il porre la questione nel modo seguente: la Dieta si limiterà a stabilire principii generali sul *minimum* di libertà di stampa che si possa accordare, limitando così la sua parte d'influenza nella legislazione particolare dei diversi Stati collo stabilimento dell'estremo limite che i diversi governi confederati potranno aggiungere, restringendo la libertà di stampa.

Il governo granducale, che si conformò alle disposizioni della risoluzione della Dieta del 6 luglio 1854 promulgata e messa ad esecuzione nel granducato, non potrebbe disconoscere la perfetta legittimità di questa interpretazione dell'atto della Dieta. Sarebbe perciò lieto se la Dieta adottasse questa interpretazione, la quale è del resto consentanea ai principii del governo federale ed alle promesse implicate nell'articolo 18 del patto federale.

In ogni caso si deve applicare alla legislazione sulla stampa questo principio generale che una disposizione legale presa in vista di una posizione particolare non dev'essere per sua natura immutabile. Non esistono più i motivi che diedero origine alla legge federale sulla stampa. Il governo granducale, egli è vero, non va fino al punto di dichiarar inopportune ed inapplicabili tutte le disposizioni della legge in quistione; tuttavia, appoggiandosi sulle sperienze fatte, crede dover indicar come tale una di queste disposizioni.

Gli pare infatti inopportuno ed inapplicabile il sistema delle concessioni (brevetti) imposto dal § 2. Giusta questo § il dritto di esercitare una professione riferentesi alla stampa dipende dalla concessione personale di un brevetto e può esser ritirata non solo in seguito ad *abuso* riconosciuto da un giudizio di tribunale, ma semplicemente in via amministrativa.

Per quanto un simile potere affidato al governo possa essere parso opportuno e necessario in un momento difficile, egli è certo che nello stato politico normale

questa disposizione è in aperta contraddizione con tutti i principii del diritto. Egli è evidente che non potrebbe essere quistione di libertà di stampa finchè tutti gl' industriali dediti alle professioni relative alla stampa sono posti in una dipendenza personale sì compiuta dalla volontà incostante delle autorità amministrative. L'eccessivo rigore del sistema che autorizza il ritiro del brevetto diviene intollerabile specialmente perchè spesso non è colpito il delinquente principale, l'autore dello scritto incriminato, ma colui che al più può esser considerato come l'ausiliario dell' autore e sovente anco come uno strumento inconscio di cui altri può abusare. La facilità con cui sono ritirati i brevetti evidentemente non si spiega che pel fatto che un individuo non ha per se stesso il diritto di acquistare un brevetto, ma che questo diritto gli è concesso dalle autorità e in conseguenza può esser ritirato nella stessa guisa che fu concesso. Se tuttavia il dritto di esercere una professione relativa alla stampa è considerato, come il diritto di esercere qualunque professione, come conseguenza della libertà naturale, si giunge necessariamente a questa conseguenza che non può esser ritirato il diritto all' interessato che in seguito a giudizio pronunziato da un tribunale criminale e solo per colpa personale del delinquente. Il governo granducale desidererebbe assicurare alla stampa questa guarentigia legale coll'intervento della legislatura.

Invocando i principii generali mentovati sopra e considerando l' intima connessione tra il § 2 e le altre prescrizioni della risoluzione della Dieta del 6 luglio 1831, il governo granducale fa la seguente proposta: Che sia compiutamente abrogata la risoluzione della Dieta del 6 luglio 1831, relativa alla stampa, e che i singoli governi statuiscano ciò che concerne i provvedimenti legali necessarii per impedire gli abusi della libertà di stampa. E nel caso che la maggioranza dei governi confederati non fosse favorevole a questa proposta il governo granducale propone che si abolisca immediatamente il sistema delle concessioni autorizzato dalla citata risoluzione della Dieta.

Il 22 corrente si tenne a Francoforte il banchetto di chiusura della festa del tiro nazionale. Molti oratori salirono la tribuna. Il dottore Stern, che fu il primo, ringraziò i deputati berlinesi di aver voluto lasciare qualche poco le loro occupazioni parlamentari per incoraggiare colla loro presenza i tiratori tedeschi, e conchiuse raccomandando l' unione di tutte le forze alemanne per ottenere un Parlamento basato sulla libera elezione popolare. Succedette a Stern il sig. Cetto, membro della Camera prussiana, pre ringraziare gli abitanti di Francoforte della benevola accoglienza che hanne fatto alla deputazione di Berlino. Parlò Curti, membro del Consiglio nazionale svizzero, ed altri ancora. Infine il dott. Jäger, vice-presid. dell'Assemblea legislativa di Francoforte, legge dalla tribuna il seguente decreto del Senato:

Il Senato della città libera di Francoforte al Comitato centrale della festa del Tiro tedesco a Francoforte 1862.

Oggi ha terminato la festa nazionale che fu celebrata a Francoforte sul Meno, la vecchia città federale, da uomini accorsi da tutte le parti della patria tedesca. Pel modo veramente degno con cui fu celebrata la festa, il Senato di questa città compie ad un dovere ben grato esprimendo, per mezzo del presente decreto, la propria riconoscenza a tutti quelli che hanno mostrato devozione, perseveranza, abilità e una conoscenza conveniente delle circostanze appalesata organando pubbliche feste così nell'insieme come nei particolari, e han condotta l'opera a buon fine con generale soddisfacimento.

Il Senato, volendo consacrare una memoria non peritura, rinnova a tutti gl'invitati, nostri fratelli per origine, il *benvenuto*, col quale furono salutati da tutti al loro ingresso in città. La festa fu splendida e solenne; ma ciò che v'ha d'assai più bello e grande si è il significato che giova applicare a queste pubbliche esultanze. Giusta codesto significato e nell'intendimento di perpetuare per tutto il tempo avvenire la memoria dell'unione e della concordia che presiederono a questa solennità, il Senato prenderà le misure necessarie a che l'augusta statua intorno alla quale centinaja di migliaia di persone si sono riunite, sia degnamente innalzata nel centro della città sopra un terreno storico. Egli è convinto che così operando risponde ad un desiderio che sta nel cuore di tutti i nostri concittadini.

Volendo riconoscere pubblicamente la buona gestione del Comitato centrale, il Senato fa pervenire la minuta dell'atto presente al Comitato centrale della festa del Tiro Universale tedesco, colla preghiera di prendere le misure volute per propagare la pubblicità di questo documento.

Francoforte, 22 luglio 1862.

I borgomastri e consiglieri della città libera di Francoforte

(*Seguono le firme*)

La distribuzione solenne dei premi fu fatta pure il 22 e la festa nazionale fu chiusa alle 8 di sera da una salva di 21 colpo di cannone.

Leggesi nella *Corrisp. Havas* in data di Berlino 22 luglio:

La discussione sul trattato di commercio franco-prussiano ha cominciato oggi stesso. Essa fu aperta dal sig. Michaelis, relatore della Commissione. Il signor de Bernstorff ha preso quindi la parola per dire in poche parole che pregava la Camera di adottare il trattato di commercio colla maggior unanimità possibile. La Camera l'ha applaudito assai allorchè ha dichiarato che il governo aveva respinto le proposte dell'Austria, poichè voleva rimaner fedele alla data parola, e credeva che lo Zollverein avrebbe sorvissuto a lui stesso.

Dopo il ministro, i signori Plassmann, Mallinkrodt e parecchi oratori hanno sollevato varie obbiezioni contro il trattato. Il signor Reichensperger l'ha attaccato sopra tutto al punto di vista politico. Le convenzioni furono difese con forza e con impegno dal commissario del governo sig. Delbruck e dai deputati Ronne, Lette, Waldeck ed altri. La discussione generale fu continuata il domani.

Dicesi che il Wurtemberg si è rivolto direttamente alla Francia per ottenere modificazioni al trattato di commercio.

GRECIA

ATENE, 19 *luglio*. Le discussioni della famosa legge sulla guardia nazionale comincieranno entro la prossima settimana. Intanto la Camera dei deputati approvò i sussidii accordati alla società di navigazione a vapore greca, come pure una legge che aumenta il numero de' marinai per la marina militare da 600 a 1100, i quali d'ora innanzi verranno reclutati fra tutti gli abitanti delle coste della Grecia. Finora l'equipaggiamento della marina da guerra ellenica era un privilegio esclusivo delle isole d'Idra e di Spezia.

Abbiamo un altro giornale d'opposizione: il redivivo *Avvenire della patria*. All'incontro il *Secolo* abbandonò la falange della stampa indipendente, e si fece organo del governo.

S. A. I. il principe Pietro d'Oldenburgo arrivò lunedì scorso fra noi col piroscafo del Lloyd, e ci ha abbandonato stamane recandosi in Germania per la via di Trieste.

Il soggiorno di un principe che è stretto in parentela così prossima colla regina Amalia diede occasione a molte feste di corte e partite di piacere. Non saprei dirvi se il principe, che è generale russo, avesse un incarico politico o no: nel pubblico però corrono mille voci su tale proposito, e si vuole che l'invio di S. A. I. presso la corte greca tendesse a controbilanciare la missione di lord Elliot, come pure si rammenta l'anno 1831, e gli ospiti russi d'allora. Alla partenza del principe S. M. il Re gl'impartì la gran croce dell'Ordine del Salvatore. (*Oss. Triest.*)

TURCHIA

Il *J. de Constantinople* reca la seguente nota:

« L'interesse sempre più vivo che il governo imperiale professa per lo stato sanitario e il benessere igienico delle popolazioni e dell'esercito, diede in questi ultimi tempi considerevole sviluppo al servizio medico. A proposito di ciò, crediamo sapere che la direzione della Scuola imperiale di medicina farebbe favorevole accoglienza ai medici tanto indigeni quanto esteri che desiderassero di offrire i loro servigi al governo imperiale. »

ASIA

Il piroscafo d'Alessandria ci recò notizie di Calcutta 11 giugno, di Singapor 18 e di Hongkong 19 dello stesso mese.

I ribelli Talping s'impossessarono di nuovo di Kahding e d'altri punti vicini, ed attaccarono Tsingpu e Sungkeong, luoghi già presi loro dagli alleati e occupati dalle truppe imperiali. Si temeva che i Talping riuscissero a ripigliare anche queste due città, essendo gli assediati molto stretti e privi di comunicazioni.

I Talping ricevettero rinforzi che si fanno ascendere a 400,000 uomini sotto il comando di Chung-Wong, capo molto distinto. Si crede ch'egli voglia assalire Sciangai. Gli alleati decisero di tenersi sulla difensiva. La città di Ningpo è minacciata più davvicino dai ribelli, che sono a poche miglia di distanza ed hanno troncato tutte le comunicazioni.

Leggiamo in un carteggio di Sciangai 3 giugno:

« Le spedizioni contro i ribelli furono sospese e le truppe fecero ritorno a Sciangai. Gl' insorti sono talmente numerosi che gli alleati non si sentono abbastanza forti per inseguire i singoli drappelli che vengono sconfitti. Le truppe sono ora concentrate intorno a Sciangai e prendono gli opportuni provvedimenti per difendere la piazza. Al giungere di nuovi rinforzi dalle Indie, ripiglieranno l'offensiva. Per la sicurezza di Sciangai non v'è nulla a temere; essendo la città difesa da bastanti truppe europee, i ribelli non la prenderanno. » (*Osserv. Triest.*)

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 29 LUGLIO 1862.

Ieri mattina il signor Luigi Mesones presentò al Ministro degli Affari Esteri le sue lettere credenziali colle quali viene accreditato in qualità di Incaricato d' Affari della Repubblica del Perù presso il Governo Italiano.

La Legazione Svizzera ci richiede dell' inserzione della seguente nota:

Un journal de cette ville ayant publié une correspondance de Suisse qui révélait un soi-disant complot formé par huit cents suisses pour surprendre la ville de Naples, l'Envoyé extraordinaire de la Confédération près de Sa Majesté le Roi d'Italie a reçu à ce sujet, de Berne, des renseignements officiels desquels il résulte que ce complot est tout-à-fait imaginaire.

Ricorrendo l'anniversario della morte di Re Carlo Alberto il Municipio di Torino ha fatto celebrare stamane nella chiesa del *Corpus Domini* solenni funerali in suffragio dell' anima dell' Augusto trapassato.

Sulla porta della chiesa leggevasi la seguente iscrizione:

A Carlo Alberto
Magnanimo Re
Che scrisse una legge
Di libertà per il popolo
E diede all'Italia
Un esempio sublime
Di sagrifizio
Il Municipio di Torino
Fa esequie
Anniversarie

Il Senato del Regno nella tornata di ieri, provie alcune comunicazioni d' ufficio e la prestazione del giuramento del nuovo senatore comm. Piraino, intraprese la discussione del progetto di legge sul governo delle Opere pie e dopo ampio dibattimento specialmente sul n. 3 dell'art. 15 modificato dall'Ufficio centrale, respinse i singoli emendamenti proposti, ne approvò i primi 25 articoli nei termini del progetto del Ministero.

I Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici presentarono i seguenti disegni di legge già adottati dalla Camera elettiva:

1. Applicazione della sovraimposta del decimo di guerra;

2. Acquisto di materiale per escavazione dei porti;

3. Tassa sopra varie concessioni del Governo;

4. Costruzione d'un ponte mobile e d'un bacino di carenaggio nel porto di Livorno.

Vennero pure nella stessa seduta comunicati due progetti di legge trasmessi dalla Camera dei deputati, da essa iniziati ed adottati:

1. Enfiteusi perpetua redimibile dei beni-fondi ecclesiastici e demaniali in Sicilia;

2. Disposizione sulla forma delle sentenze nelle Provincie meridionali.

La Camera dei Deputati ieri tenne due sedute, l'una dal tocco alle cinque e mezzo, l'altra dalle ore nove della sera alla mezzanotte, nelle quali proseguì la discussione dello schema di legge concernente l'ordinamento della Corte dei Conti, i cui articoli approvò con parecchie modificazioni.

Il Ministro dei Lavori Pubblici nella prima di esse presentò due nuovi disegni di legge, per assegnare sovvenzioni agli impiegati in disponibilità del soppresso servizio del telegrafo aereo; e per provvedimenti in favore dei postiglioni congedati per la soppressione di parecchie stazioni.

Il giorno 23 del corrente mese partiva da Genova alla volta di Cagliari il piroscafo *Moncenisio* avente a bordo 18 galeotti e 5 carabinieri di scorta.

Giunto il vapore in alto mare, i galeotti improvvisamente si sollevarono, e dopo una viva lotta con i soldati di scorta, riuscirono a rendersi padroni della nave, costringendo i marinai a sbarcarli a Capo Bianco sulla costa d'Africa.

Nella mischia furono uccisi due galeotti e feriti un carabiniere e il cameriere di bordo.

Per avviso dato dal console di Tunisi sappiamo che dodici dei delinquenti furono arrestati presso Biserta; e un vapore è già partito da Cagliari per ricondurli a Genova dove saranno rimessi nelle mani dell'autorità giudiziaria.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Napoli, 26 *luglio*.

La questura di Napoli ha arrestato il famigerato Angelo Decicco capo banda di briganti. Questi, sotto falso nome, era da qualche tempo in Napoli a capo del comitato arruolatore borbonico. Gli furono trovati documenti importanti con indizi dei principali complici oltre ad una nota di cittadini liberali designati al pugnale reazionario.

La guardia nazionale di Rionero preceduta da grossi mastini diede la caccia ai briganti del bosco Monticchio ed uccise il famoso capo Larotonta.

Parigi, 28 *luglio*.

A Londra grande fermezza. Stagione favorevole pei raccolti. Abbondanza di numerario.

Notizie di borsa.

Fondi Francesi 3 0[0 — 68 70.
Id. Id. 4 1[2 0[0 — 97 50.
Consolidati Inglesi 3 0[0 — 94 1[2.
Fondi Piemontesi 1849 5 0[0 — 72.
Prestito Italiano 1861 5 0[0 — 71 90.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 833.
Id. Strade ferra. Vittorio Emanuele — 370.
Id. Id. Lombardo-Venete — 616.
Id. Id. Romane — 335.
Id. Id. Austriache — 492

R. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO.

Dall' Ill.mo sig. Ministro della Pubblica Istruzione con nota del 12 del cadente mese di maggio è stato disposto che si pubblichino gli avvisi pel concorso alla cattedra di Patologia generale vacante nella Università di Palermo, da farsi per titoli e per esame nel modo e nei termini prescritti dalla legge Casati del 13 novembre 1859 posta in vigore nelle Provincie Siciliane con la legge prodittatoriale del 17 ottobre 186.

Il Rettore dell' Università medesima, in adempimento di tale disposizione, previene tutti coloro che vorranno aspirare alla detta cattedra, affinchè nel corso di quattro mesi a datare da oggi presentino nella Segreteria dell'Università la loro dimanda, accompagnata dai documenti legali e titoli relativi, e della dichiarazione se intendano esporsi al concorso per esame o a quello per titoli.

Il concorso per esame, ai termini della detta legge Casati, consta di una serie di esperimenti orali e per iscritto, ordinati in guisa che dal loro complesso si possa apprezzare non solo la perizia dei candidati intorno alle discipline del concorso, ma eziandio la loro attitudine ad insegnare.

Il concorso per titoli consiste nella esibizione di opere stampate, e di altri documenti atti ad accertare che i candidati posseggono la qualità, delle quali si cerca la prova nel concorso per esame.

Palermo, 30 maggio 1862.

Pel Rettore il Preside anziano
GIUSEPPE ALBEGGIANI.

MERCATI DI TORINO. — Bollettino ebdomadario pubblicato per cura della Polizia municipale, dal giorno 21 al 27 luglio 1862.

MERCATI	QUANTITA' esposte ettol.	QUANTITA' esposte miria	PREZZI da	PREZZI a	PREZZO medio
CEREALI (1) *per ettolitro*					
Frumento	4320	»	23 50	24 80	24 15
Segala	2315	»	16 50	18 20	17 35
Orzo	1160	»	18 70	14 90	14 80
Avena	2725	»	10 20	11 40	10 80
Riso	4630	»	27 »	28 60	27 80
Meliga	7810	»	18 70	19 99	19 30
VINO *per ettolitro* (2)					
1.a qualità	3230		44 »	51 »	49 »
2.a Id.			28 »	42 »	35 »
BURRO *per chilogramma*					
1.a qualità	»	1675	2 10	2 20	2 15
2.a Id.			1 80	1 90	1 85
POLLAME *per caduno*					
Polli n. 9363	»	»	» 70	1 50	1 10
Capponi » 573	»	»	1 75	2 25	2 »
Oche » 36	»	»	2 75	3 75	3 25
Anitre » 2150	»	»	1 20	1 50	1 35
Galli d'India 1980	»	»	2 75	4 50	3 62
PESCHERIA FRESCA *per chilo*					
Tonno e Trota	»	21	3 25	4 »	3 62
Anguilla e Tinca	»	67	1 60	2 15	1 87
Lampreda	»	»	» »	» »	» »
Barbo e Luccio	(3) »	45	1 10	1 20	1 15
Pesci minuti	»	116	» 75	» 85	» 80
ORTAGGI *per miria*					
Patate	»	3000	1 »	1 20	1 10
Rape	»	200	2 50	2 60	2 55
Cavoli	»	3200	» 90	1 »	» 95
FRUTTA *per miria*					
Castagne	»	»	» »	» »	» »
Id. bianche	»	»	» »	» »	» »
Pere	»	1500	1 23	2 23	1 73
Pesche	»	1000	4 50	5 50	5 »
Prune	»	1200	1 »	1 50	1 25
LEGNA *per miria*					
Quercia			» 39	» 42	» 40
Noce e Faggio	»	18360	» 35	» 40	» 37
Ontano e Pioppo			» 30	» 32	» 31
CARBONE *per miria*					
1.a qualità			1 »	1 15	1 07
2.a Id.		6000	» 70	» 75	» 72
FORAGGI *per miria*					
Fieno	»	5830	» 80	1 05	» 92
Paglia	»	5000	» 40	» 45	» 42
PREZZI DEL PANE E DELLA CARNE					
PANE *per cadun chilo*					
Grissini		»	» 50	» 55	» 52
Fino			» 40	» 45	» 42
Casalingo			» 30	» 35	» 32
CARNE *per cadun chilo* (4)		*Capi macellati*			
Sanati	»	99	1 35	1 70	1 52
Vitelli	»	432	1 30	1 35	1 32
Buoi	»	173	1 25	1 30	1 27
Moggie	»	38	» 75	» 85	» 80
Soriane	»	9	» 55	» 65	» 60
Mafali	»	»	» »	» »	» »
Montoni	»	111	1 »	1 10	1 05
Agnelli	»	6	» 75	» 93	» 83
Capretti	»	4	» »	» »	» »

(1) Le quantità esposte rappresentano soltanto la vendita in dettaglio, poichè il commercio all' ingrosso si fa per mezzo di campioni.

(2) Prezzo medio per ogni misura di litri 50 in uso sul mercato L. 21.

(3) Le quantità indicate rappresentano soltanto i generi esposti in vendita sul mercato generale in piazza Emanuele Filiberto.

(4) Ai macelli municipali sulla piazza Emanuele Filiberto, casa della Città, in via Provvidenza, casa Borà, ed in via dell'Accademia Albertina, casa Casana, si vende la *Carne di Vitello* a L. 1. 29 cadun chilo.

R. CAMERA D'AGRICOLTURA E DI COMMERCIO DI TORINO.

29 luglio 1862 — Fondi pubblici

Consolidato 5 0[0. C. della m. in c. 71 70, 75 85 72 71 80 75 75 95 75 80 — corso legale 71 78 — in liq. 71 80 80 85 90 90 75 87 1[2 pel 31 luglio.

Id. 1849. C. d. m. in c. 71 60 — corso legale 71 60.

Az. della Banca Naz. 1 luglio C. d. m. in c. 1303 1305, in liq. 1306 pel 31 luglio.

Dispaccio officiale.

BORSA DI NAPOLI — 28 luglio 1862.

Consolidati 5 0[0, aperta a 71 15 71 15, chiusa a 71 49.
Id. 3 0[0, aperta a 43, chiusa a 43.

MINISTERO
D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Essendosi presentata in tempo utile una offerta di ribasso del ventesimo sulla somma di L. 26,500, cui venne deliberata la provvista, in due lotti, di 400 metri campioni e di altrettanti chilogrammi per i Comuni, si notifica che il giorno 5 p. v. agosto, alle ore 12 meridiane precise, nel suddetto Ministero, si procederà ad un nuovo incanto coll'estinzione di candela vergine, per l'appalto dei due lotti collettivamente sul prezzo di L. 25,175 cui si riduce la somma suddetta in seguito al fatto ribasso.

La somministranza dovrà farsi nel termine di mesi 4.

Per essere ammessi all'asta, gli aspiranti dovranno presentare un certificato d'idoneità rilasciato da un professore di scienze fisiche o matematiche, o da un ispettore dei pesi e misure, di data non anteriore a sei mesi, e fare il deposito in numerario o in cedole al portatore di una somma corrispondente al ventesimo del prezzo di perizia che è di L. 32,000.

Le offerte in diminuzione non dovranno essere minori di L. 20 caduna.

Non presentandosi nel giorno ed ora suindicati una ulteriore offerta di ribasso, l'appalto sarà definitivamente deliberato al prezzo di L. 25,175.

I capitoli d'onere sono visibili presso il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, e negli Uffici di prefettura di Milano, Firenze, Bologna, Ancona, Napoli e Palermo.

Tutte le spese inerenti all'appalto sono a carico del deliberatario.

Torino, 19 luglio 1862.

Pel detto Ministero
Angelo BOSIO *Segr.*

CASSA ECCLESIASTICA
DELLO STATO

AVVISO D'ASTA

Si notifica, che alle ore 11 antimeridiane del giorno 30 volgente mese di luglio, nell'Ufficio della Giudicatura di Osimo, si procederà alla vendita, col mezzo dei pubblici incanti, degli stabili provenienti dalla Cappellania laicale Pranzi, posti su quel territorio, in due distinti lotti, cioè:

Lotto 1. Fondo rustico nella contrada Ostariola Mappa S. Pietro, ai nn. 700, 701, 702, della superficie di ett. 2, 58, in aumento al prezzo di L. 2,151 62.

Lotto 2. Fondo urbano, posto nella predetta città, nella contrada Madonna del Carmine ed Ortacci, ai civici nn. 140, 143, 143 B, in aumento al prezzo di L. 1,187 44.

Il capitolato d'oneri e la perizia sono visibili presso l'Ufficio di Giudicatura di Osimo.

COMUNE DI BONORVA
(SARDEGNA)

Avviso d'asta

Si rende noto che del giorno 30 del prossimo agosto avran luogo nella sala di questo comune gli incanti per la vendita di un salto detto *Calambru*, dell'estensione di ettari 1243, e del valore di lire 104,225 75, il quale è inaffiato da un'abbondante riviera, contiene numerose quercie d'alto fusto, ed i cui terreni accidentati sono atti all'agricoltura ed alla pastorizia.

Bonorva, 16 luglio 1862.

Il Sindaco comunale
Dott. ANTONIO BICHIRI.

DIFFIDAMENTO

La Società Duca Antonio Litta e Comp. diffida per ogni effetto di ragione, che il signor Carlo Reymond è cessato dalla carica d'ingegnere di detta Società, e che gli venne revocato ogni mandato relativo.

Il signor *De-Bournonville* Achille Ingegnere, fondatore e socio della Società, prenderà egli stesso la direzione degli affari sociali.

INCANTO VOLONTARIO

Per la vendita del castello, edifizio di molino e pesta da riso, case, e i beni stabili, mobili e scorte, in territorio di Castelengo, circondario di Biella, fissato per il 18 agosto 1862, nello studio e coll'opera del notaio sottoscritto, via Doragrossa, n. 18, piano 1, alle ore 10 antimeridiane.

Le carte tutte sono visibili presso il notaio procedente.

Torino, 20 giugno 1862.

Avv. Enrico Nigra not.

REVOCA DI PROCURA

Con atto 18 corrente mese rogato Lanzola in Genova la nobil donna Adelaide Sorniotti D'Oria vedova del cav. notaio Carlo Felice Scapini residente in detta città ha rivocato la procura generale per la gestione dei di lei affari, passata il 1 dicembre 1861 al rogito Giani in capo al sig. Farmacista Carlo Giacobbe fu Tomaso residente a Caluso.

Torino, 23 luglio 1862.

Badano sost. Gatti.

INCANTO
in seguito ad aumento di sesto.

All'udienza di questo tribunale di circondario del 9 agosto prossimo, al meriggio si procederà all'incanto, dietro aumento di sesto, di un corpo di fabbrica situato in questa città, quartiere del Piazzo, e di due pezze campo in questo territorio, già appartenenti a Gastaldi Antonio fu Francesco di questa città.

Biella 23 luglio 1862.

Dionisio proc.

VIU'

Essendosi sparsa la voce come in questa amena Vallata non vi siano più alloggi da affittare, si fa noto a quei signori che volessero ivi recarsi a villeggiare nella corrente stagione estiva, che avvene ancora dei comodissimi tanto dai particolari che all'albergo ove, oltre all'esattezza e proprietà di servizio, troveranno modicità di prezzi;

Che sebbene un solo sia il Caffè questo tiene un servizio uguale a quelli della capitale, non esclusi i gelati, come pure al Casino, al quale vi è la solita veglia danzante al giovedì e domenica d'ogni settimana.

Trovasi stabilito per comodo dei signori villeggianti un servizio celere diretto da Torino e viceversa di tre *omnibus* al giorno a prezzi più che discreti, essendosi ridotti alla metà degli scorsi anni.

Per gli alloggi dirigersi al Caffè Porta Palatina, in Torino.

TILETTO D' ASTA

Il causidico Giuseppe Odetti, segretario della Regia Giudicatura Mandamentale di Brusasco, notifica al Pubblico che, a seguito di delegazione fatta dal Ministero delle Finanze con decreto delli 30 testè passato giugno a questo Ufficio di Giudicatura di Brusasco, procederà il sottoscritto Segretario, alla presenza del signor Giudice del mandamento, e coll'intervento, del signor Ricevitore del Registro di Brusasco, quale rappresentante le R. Finanze, nella solita sala delle udienze della giudicatura tenuta al piano terr. della Casa Ellena, posta in via maestra, nel giorno 11 del venturo mese d'agosto ed alle ore 10 antimeridiane, ai pubblici incanti dell'appalto pella riscossione dei dritti di passaggio sopra i Porti Demaniali esistenti nel territorio di Verrua, provenienti dall'antico feudo di detto luogo, e natanti uno sul fiume Po e l'altro sulla Dora, sul prezzo di lire 800, ed invita perciò chiunque intenda farvi partito e di rendersi deliberatario di presentarsi in detti giorno ed ora nell'uff. di detta Giudicatura, per ivi fare le loro offerte, che non potranno essere minori di lire 25; quale appalto verrà deliberato in favore dell'ultimo e migliore offerente, all'estinzione di candela vergine, sempre quando però vi siano due concorrenti almeno, e sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo capitolato della Direzione del Demanio e delle Tasse in data delli 10 scorso ultimo aprile, quale trovasi depositato nell'Ufficio di Giudicatura, e di cui puossi aver visione in tutti i giorni dalle ore 8 antimeridiane sino alle 4 pomeridiane di ciascun giorno.

Brusasco, il 5 luglio 1862

Odetti *Segretario*

CITAZIONE.

Ad instanza del signor conte Alfonso Arborio di Sartirana, qual tutore dell'interdetto conte Vittorio Maria Balbiano di Viale, ambi domiciliati in questa città, con atto dell'usciere Agostino Scaravelli delli 27 spirante luglio, venne citato a comparire entro il termine di giorni dieci in via sommaria semplice avanti questa Corte d'Appello il signor Giuseppe Brignani, capitano nel treno d'armata, già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, e così a senso dell'art 61 del cod. di proc. civ., per ivi veder riparata la sentenza del tribunale di questo circondario del 14 agosto 1858, ed assolto il conte Viale dalle sue domande.

Torino, 28 luglio 1862.

Giaccaria sost. Isnardi proc.

NOTIFICAZIONE.

Con sentenza del tribunale di questo circondario 20 giugno 1862, venne dichiarata contumace la Catterina Dughera, di residenza, domicilio e dimora incerti, ed unita la causa della medesima con quella del minore Pisano, in persona del suo curatore speciale caus. Gili e dell'attore Giovanni Elfisio Pisano, e rinviata la discussione nel merito all'udienza della chiamata della causa e venne tale sentenza notificata il 23 corrente, dall'usciere Losero alla Catterina Dughera.

Torino, 28 luglio 1862.

Barberis sost. Dogliotti.

CITAZIONE

Instante la ditta corrente in Torino sotto la firma Giuseppe Daniele e Comp., con atto 27 corrente dell'usciere Boggio Giorgio, venne citato il negoziante Vincenzo Caratti, già residente in Torino, ora d'ignoto domicilio, residenza e dimora, a senso dell'art. 61 del vigente cod. di proc. civ., a comparire nanti la giudicatura di Torino, sezione Dora, alle ore 8 antimeridiane delli 2 prossimo agosto, per vedersi condannare col Carlo Scazzola di Cascine, al pagamento di L. 776 interessi e spese, anche col mezzo dell'arresto personale.

Torino, 27 luglio 1862.

Rambosio p. c.

AUMENTO DI SESTO.

Onde poter fare l'aumento del sesto al prezzo del qui indicato deliberamento, si notifica secondo l'art. 809 del cod. di procedura civ.:

1. Che lo stabile subastato e deliberato è una casa nel centro di Leynì;

2. Che l'instante creditore Garzena Carlo Giuseppe offri per esso stabile lire 762, prezzo a cui fu aperto l'incanto;

3. Che il deliberamento seguì nel 22 luglio corrente avanti il tribunale del circondario di Torino, per atto ricevuto dal segretario cav. Billietti;

4. Che il deliberatario è Filippo Pogliano;

5. Che lo stabile gli fu deliberato per L. 770;

6. Che il termine utile per farvi l'aumento del sesto scade nel giorno 6 prossimo agosto.

Torino, 23 luglio 1862.

Perincioli sost. segr.

CITAZIONE.

Sull'instanza di Masino Delfina, moglie di Cattaneo Pietro, dimorante in Torino, ammessa al beneficio dei poveri, venne, con atto di citazione dell'usciere Angeleri, in data 25 corrente mese, citato il nominato Cattaneo Pietro, di domicilio, dimora e residenza ignoti, a comparire in giudizio sommario semplice ed entro il termine di giorni dieci prossimi avanti il tribunale del circondario di Torino per vedersi condannare al pagamento a favore della instante sua moglie a titolo di alimenti per lei e pel comune ragazzo di una pensione alimentaria di lire cinquanta mensili, pagabile anticipatamente a far tempo dalla giudiciale domanda.

Torino, 25 luglio 1862.

Petiti sost. proc. dei pov.

ESTRATTO DI BANDO

All'udienza delli 5 agosto prossimo venturo, ore 9 di mattina, dinanzi al tribunale del circondario di Torino, via della Consolata, casa d'Ormea, n. 12, avrà luogo il nuovo incanto della casa con corte, ridotta parte ad orto, posta in Grugliasco, coi numeri 151 e 156, della sezione 1.a e coi numeri 11 e 11 bis del piano, regione Via di Rivalta, sopra una superficie di are 15, centiare 12, coerenti Ravera Carlo, Lucilla Tron nata Barbaroux e la via di Rivalta e meglio come dalla relativa perizia 20 marzo ultimo, sottoscritta Gialietti.

L'incanto di detti stabili gravati del tributo diretto verso lo Stato per L. 34 80, verrà aperto sul prezzo di L. 8,517, offerto dal Bernardino Calligaris, e che rappresenta il prezzo del primo deliberamento aumentato del sesto, sotto l'osservanza delle condizioni inserte nel relativo bando del 14 corrente.

Torino, 17 luglio 1862.

G. Lecco sost. Berruti.

NOTIFICANZA — CITAZIONE

Con atto dell'usciere Carlo Vivalda presso il tribunale di commercio di Torino del 27 luglio 1862 venne, ad instanza del signor Luigi Ajello spedizioniere e commissionario in questa capitale, citato, alla forma prescritta dall'art 61 del cod. di proc civ., il signor Luigi Perrier negoziante in formaggi in Châtel-St-Denis (Svizzera) a comparire avanti il prefato tribunale di commercio di Torino fra il termine di giorni 60 prossimi venturi per vedersi condannare al pagamento a favore di detto signor Ajello della capitale somma di L. 22,960 23 cogli interessi mercantili decorsi e decorrendi, a pena dell'arresto personale, coi danni e colle spese, e ciò per le cause risultanti da conto corrente in data 23 luglio spirante e già prima d'ora trasmesso al detto sig. Perrier.

Torino, 28 luglio 1862.

Lusona sost. Magnago p. c.

NOTIFICANZA DI PIGNORAMENTO E CITAZIONE.

Il causid. Pier Luigi Capriolo procuratore esercente in Torino essendo in credito verso Baudin Giuseppe di Marsiglia in dipendenza dell'ordine di pagamento delli 8 novembre 1861, con atto 21 maggio ultimo dell'usciere del tribunale di questa città, Gio. Maria Chiarle, fece procedere a mani di Santi Gastaldi Benedetto al pignoramento di un pianoforte di proprietà dello stesso debitore Baudin, con citazione avanti il giudice della sezione Po di questa città per le ore nove antimeridiane del 26 corrente mese tanto al Santi Gastaldi per fare la sua dichiarazione di debito, quanto al Baudin per assistervi quando lo creda.

Il tutto venne intimato colla formalità degli articoli 61 e 62 del cod. di proc. civ.

Torino, 16 luglio 1862.

CITAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
a senso dell'art. 66 del cod. di proc. civ.

La Corte d'appello sedente in Torino, con decreto in data 25 volgente luglio, su ricorso sportole dalle comunità di Revello e di Rifreddo, rappresentate dal loro procuratore signor caus. capo Carlo Vayra, autorizzava a senso dell'art 66 del codice di proc. civ., la citazione per pubblici proclami, colle avvertenze però in esso espresse de'varii particolari in esso nominati, cioè:

Vincenti Domenico fu Giuseppe,
Billia Antonio fu Matteo,
Bernardi Luigi fu Giacomo,
Conreto Domenico fu Michele,
Armellino Domenico fu Giuseppe,
Seymandi Stefano fu Michele,
Roccavilla Alessandro fu Stefano,
Mulatero Bartolomeo fu Domenico,
Mulatero Giuseppe fu Pietro,
Miretti Giovanni fu Antonio,
Gianotti Andrea fu notaio Nicolao,
Tribolo Bartolomeo fu Pietro,
Beltrando Giacomo fu Giovanni,
Ferrato Giacomo fu Domenico detto *Dot*,
Gianotti Sebastiano fu Nicolao,
Frontero Maria vedova Gianotti,
Delfino Giuseppe fu Giovanni,
Occello Gioan Battista fu Gioan Filippo,
Agu Domenica fu Giuseppe vedova di Lanterminu Giovanni Battista qual madre e tutrice di sua figlia minore Costanza,
Perotto Angelo fu Giovanni,
Perotto Antonio fu Giovanni,
Boasso Gioachino fu Angelo,
Boasso Carlo Francesco fu Angelo,
Galliano Giovanni Battista fu Bartolomeo,
Barra Giuseppe fu Giovanni,
Seymandi Matteo fu Tommaso,
Dastru Antonio fu Tommaso,
Agu Domenico fu Giuseppe,
Tribolo Caterina fu Pietro vedova Monge,
Lantermino Bartolomeo fu Giacomo,
Fantone Andrea fu Tommaso,
Brondino Chiafredo fu Antonio,
Mulateri Giovanni fu Giacomo,
Allione Vittorio fu Antonio,
Inaudi Chiafredo fu Giovanni,
Galliano Gioan Battista fu Giuseppe,
Bottero Bartolomeo fu Giacomo,
Residenti tutti quali sovra in Sanfront.
Regis Felice Francesco fu Gio. Battista, residente in Saluzzo,
Oddone farmacista Gioanni fu notaio Gioan Antonio, residente a Piobesi Torinese.

Epperò, l'instanza delle predette Comunità di Revello e Rifreddo seguendo,

Io sottoscritto Galletti Giuseppe, usciere presso la Corte d'Appello di questa città,

Ho citato ed assegnato come cito ed assegno gli avanti nominati individui tutti, o chiunque possa avere dai medesimi causa od interesse, di comparire in via ordinaria avanti la prefata Corte d'Appello fra il termine di giorni 20 prossimi, per ivi, in riparazione della sentenza del tribunale del circondario di Saluzzo, 13 giugno 1862, vedersi dichiarare,

1. Avere spettato e spettare alle Comunità di Revello e di Rifreddo il diritto di prelevare dal fiume Po ad uso esclusivo dei rispettivi bedali l'acqua decadente dal molino della Rocchetta, in ragione di un trabucco e due piedi di larghezza (metri 9, 66), per oncie 5 di profondità (cent. 66), con inibirsi perciò la Comunità ed i particolari di Sanfront, l'Antonio Mottura e qualunque altro individuo o corpo morale interessato dal divertire in qualsiasi modo o tempo e per qualunque titolo od uso, anche di semplice samboira, tale acqua dal suo corso tanto superiormente che inferiormente al detto molino, e mandarsi a tale effetto eseguire le opere progettate dai tre periti di ufficio nella giurata loro relazione del 21 dicembre 1859, in risposta al terzo e quarto quesito di cui nel verbale di visita 23 luglio 1857, reietta ogni maggiore avversaria opposizione ed instanza, e segnatamente quella di una nuova perizia colle spese.

2. Dichiararsi non aver spettata nè spettare all'Antonio Mottura nè alla Comunità di Sanfront la ragione di derivare dal fiume Po un corpo d'acqua maggiore di quello che per mezzo di perizia sarà conosciuta necessaria pel giro ed esercizio di due sole ruote del molino di Sanfront, con mandarsi a tal uopo munire la relativa bealera marcata nei piani dai periti d'uffizio coi nn. 40 e 41 d'apposito e regolare imbocco o modulo, reietta ogni contraria instanza ed eccezione, colle spese.

3. Dichiararsi non aver spettata nè spettare ai particolari di Sanfront la ragione di derivare a destra del fiume Po verun corpo d'acqua, salvo nel tempo di samboira, con mandarsi egualmente munire le due bealere segnate nel citato piano coi nn. 27, 29, 40, 42, del necessario incastro, da non aprirsi salvo in detto tempo di samboira per mezzo di un guardiano a tal uopo preposto, con inibirsi i particolari medesimi di praticare qualunque altra derivazione dallo stesso fiume; reietta pure ogni contraria instanza ed eccezione, colle spese.

Torino, 27 luglio 1862.

G. Galletti.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Serafino Denegri di Monforte, contro Gioanni Dellaferrera, dello stesso luogo, con sentenza di questo tribunale 22 corrente mese, vennero li beni infradescritti incantati sul prezzo di L. 2000 e deliberati alli Serafino e Luigi fratelli Denegri di Cissone per lire 7300.

Fabbricato composto al plan terreno di una camera, stalla, portico, tinaggio, cantina e pozzo comune; al primo piano di tre camere ed un camerino, di are 36, 71. Alteno, campo e ripa, di ett. 2, 73, 86. Campo ridotto a vigna con ripa, di are 77. Alteno, di are 5, 7. Prato ed alteno, di are 114. Alteno con poco prato, di are 38, situati nel territorio di Monforte.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 6 agosto prossimo venturo.

Alba, 24 luglio 1862.

Briata segr.

AUMENTO DI SESTO.

Nel giudicio di subasta promosso da Serafino Denegri, residente sulle fini di Monforte, contro Giambattista Dellaferrera delle stesse fini, apertosi l'incanto dei beni infradescritti sul prezzo di L. 2100, con sentenza di questo tribunale 22 corrente, vennero deliberati alli Luigi e Serafino fratelli Denegri di Cissone, per il prezzo offerto di L. 730.

Beni nel territorio di Monforte.

1. Fabbricato composto al plan terreno, di una camera, stalla, portico, tinaggio e cantina, al primo piano di tre camere e camerino, con aia e prato attigui a detto fabbricato e pozzo d'acqua, comune, di are 36, 71, compreso il sedime della casa.

2. Alteno, campo e ripa, di ett. 2, 73.

3. Campo, ora ridotto a vigna, di are 77.

4. Alteno, di are 5, 7.

5. Prato ed alteno, di are 114.

6 Alteno con poco prato, di are 38.

Il termine per l'aumento del sesto o mezzo sesto scade col giorno 6 agosto prossimo.

Alba, 26 luglio 1862.

Briata segr.

SUBASTAZIONE.

Con sentenza di questo tribunale di circondario 23 giugno ultimo scorso, ad istanza delle signore Paola e Clara sorelle Ferreri, moglie la prima del signor Michele Garitta e la seconda del signor Giacomo Musso, dai medesimi assistite ed autorizzate, residenti in questa città, venne autorizzata in odio del loro fratello signor Pietro Ferreri pure di questa città, debitore principale, e Griseri Antonio fu Gio. Batt. di Frabosa Soprana, terzo possessore, la subastazione di vari stabili situati parte nella città di Mondovì, parte sulle fini di Montaldo, e parte su quelle di Vico, descritti nel relativo bando venale 7 luglio corrente, contenente pure le relative condizioni della vendita, e venne per l'incanto fissata l'udienza di questo tribunale di circondario dell 22 prossimo mese di agosto, ore 10 antimeridiane.

Mondovì, 17 luglio 1862.

P. Zurletti sost. Calleri.

ESTRATTO DI BANDO VENALE.

Il segretario del mandamento di Ornavasso, Agostino Sovico, qual delegato dall'eccellentissima Corte d'Appello di Casale, con suo decreto 1 maggio 1858 pella vendita all'asta pubblica promossa dalli fabbricieri della chiesa parrocchiale di Vogogna, quali amministratori dell'oratorio di Santa Maria di Loreto di detto luogo, di una casa posta in Vogogna, composta di una cantina sotterranea a vòlto, tre botteghe, quattro camere due al primo piano e due al secondo, ha fissato pel relativo incanto l'ora decima antimeridiana del giorno 22 agosto prossimo da aver luogo nella sala dell'udienza dell'ufficio di giudicatura mandamentale di Ornavasso.

Detto stabile sarà esposto in vendita al prezzo e condizioni di cui nel relativo bando venale del giorno 3 corrente mese, il quale rimane depositato nella segreteria della prefata giudicatura di Ornavasso, ove sarà visibile in tutti li giorni ed ore sino all'atto dell'incanto.

Ornavasso, 8 luglio 1862.

Agostino Sovico segr.

SUBASTAZIONE.

All'udienza del regio tribunale del circondario di Pinerolo delli 23 prossimo agosto, ore una pomeridiana, sull'instanza delli Malano Giuseppe e Bartolomeo di Cavour, si procederà contro li Malano Gio. Batt'sta, Chiaffredo, Giovanni Domenico e Bernardo fratelli, questi due minori, in persona di detto Chiaffredo loro tutore residenti a Cavour, all'incanto e successivo deliberamento degli stabili infra descritti in un solo lotto sul prezzo offerto di L. 1,465, ed ai patti apparenti dal bando venale stampato 8 corr.

Stabili a subastarsi siti sul territorio di Cavour.

1. Prato già alteno, regione Mombello, di are 16;

2. Ivi, prato in parte campo, di are 19 95.

3. Ivi, prato e campo di ettari 1 52.

Pinerolo, 9 luglio 1862.

Darbesio proc. c.

ESTRATTO DI BANDO
per la vendita di mobili agli incanti.

Si deduce a pubblica notizia che lunedì 4 agosto prossimo o nel giorno successivo dalle ore 9 al mezzodì, e dalle 3 alle 6 pomeridiane, sulle fini di Rivarolo, e precisamente nel tenimento Provanina, già proprio del signor conte Cesare Trabucco di Castagneto, avrà luogo la vendita ai pubblici incanti, per mezzo del segretario sottoscritto, commesso con decreto del tribunale di circondario di Torino delli 12 corr., di tutti indistintamente li mobili, attrezzi rurali, granaglie, numeroso bestiame e frutti esistenti in esso tenimento e caduti in detta fallita.

Rivarolo, 25 luglio 1862.

C. Carlo Toesca sost. segr.

AUMENTO DI SESTO.

Sull'instanza del cav. Tommaso Giordano di Torino, a pregiudicio di Antonio Mainero di Moretta, con sentenza del tribunale di questo circondario d'oggi, seguì il deliberamento dei beni seguenti situati sul territorio di Moretta.

Lotto 1. Casa e corte, nell'abitato di Moretta, al n. di mappa 510, sez. K, d'are 1, 40, sull'offerta di L. 375, a favore di Giuseppe Accastello per il prezzo di lì 710.

Lotto 2. Campo ed alteno, regione Via di Murello, d'are 67, 82, a favore di Guglielmo Fauda, per il prezzo di L. 1800.

Il termine utile per gli aumenti del sesto o mezzo sesto scade col giorno di mercoledì 6 agosto prossimo.

Saluzzo, 22 luglio 1862.

Casimiro Galfrè segr.

AUMENTO DI SESTO.

Sull'instanza del prete D. Bartolomeo Mansuino di questa città, a pregiudicio di Costanzo Cussino di Genola, con sentenza di questo tribunale del circondario d'oggi, seguì il deliberamento dei seguenti beni situati sul territorio di Genola.

Lotto 1. Campo, orto, aia e fabbrica rurale entrostante, reg. Via dell'Olmo, di are 14, 47, sull'offerta di L. 700, a favore del causidico Marco Racca, per il prezzo di L. 2350.

Lotto 2. Campo, reg. Vernetto, di ettari 1, 62, 30, sull'offerta di L. 700 a favore di Sebastiano Roggiapane, per il prezzo di L. 3620

Il termine utile per l'aumento del sesto o mezzo sesto ove questo sia per essere dal tribunale autorizzato, scade col giorno 6 del prossimo agosto.

Saluzzo, 22 luglio 1862.

Casimiro Galfrè segr.

SUBASTAZIONE.

Avanti al tribunale del circondario di Susa, ed alla di lui udienza delli 23 prossimo venturo agosto, ore 10 mattutine, sull'instanza del signor Giovanni Pietro Perron-Cabus proprietario, residente in Oulx, ed a pregiudicio di Paolo Rey fu Giuseppe, debitore principale e Giovanni Francesco Nicolas fu Antonio, questi quale terzo possessore, anche residenti in Oulx, avrà luogo l'incanto di 27 stabili posti sul territorio di detto luogo d'Oulx, consistenti in case, campi e prati, divisi in nove lotti e descritti nel relativo bando venale in data 8 volgente mese, che trovasi depositato nella segreteria del sullodato tribunale nonchè in quella del municipio d'Oulx.

Quale vendita si fa ai prezzi e condizioni apparenti dal detto bando.

Susa, 14 luglio 1862.

G. B. Chiamberlando p. c.

Torino — Tip. G. Favale e Comp.